



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

FRANCO DE STEFANO - Presidente -
MARCO ROSSETTI - Consigliere -
PAOLO PORRECA - Consigliere -
RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel. -
SALVATORE SAIJA - Consigliere -

**OPPOSIZIONE AGLI
ATTI ESECUTIVI -
SOPRAVVENUTO
DIFETTO DI INTERESSE**

R.G. n. 7499/2021

Cron. _____

CC - 14/02/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7499/2021 R.G. proposto da

(omissis) (omissis) ensore di sé medesimo, in difetto di elezione di
domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- ricorrente -

contro

(omissis) (omissis) (omissis)

in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in (omissis),
(omissis), presso lo studio dell'Avv. (omissis),
rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)

- controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 5641/2020 del TRIBUNALE DI MILANO,
depositata il giorno 22 settembre 2020;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

rilevato che

in forza di sentenza di risoluzione di contratto di locazione, la società (omissis) (omissis) (*lite pendente* divenuta, per mutamento di ragione sociale, (omissis)

intimò nel novembre 2018 a (omissis) (omissis) precetto per il rilascio di un immobile ubicato in (omissis);

nello spiegare opposizione avverso detto precetto l'intimato eccepì il difetto di legale rappresentanza della società in capo a (omissis)

con derivante nullità della procura alle liti da questi rilasciata in favore del difensore intimante l'atto nonché, quale ulteriore conseguenza, la nullità dell'intero precetto;

la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l'opposizione, qualificata come agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.;

ricorre per cassazione (omissis) (omissis) affidandosi a due motivi, cui resiste la (omissis) s.a.s. di (omissis), articolando ricorso incidentale condizionato in un motivo;

ambidue le parti hanno depositato memoria illustrativa;

considerato che

con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2318 e 2323 cod. civ. e dell'art. 75 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorrente principale censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima fonte della rappresentanza della società la delibera di assemblea societaria del 10 dicembre 2015 che nominava (omissis) (omissis) amministratore della s.a.s. «*nella sua qualità di amministratore di sostegno della (già) socia accomandataria* (omissis), benché nei confronti di quest'ultima fosse stata pronunciata, con provvedimento passato in giudicato, la revoca della facoltà di amministrare;



con il secondo motivo del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 182 e 421 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si sostiene l'inefficacia (o comunque l'inidoneità a sanare il difetto di costituzione del rapporto processuale) del provvedimento del giudice tutelare del 13 aprile 2019 di ratifica dell'operato di (omissis) (omissis) quale amministratore di sostegno di (omissis)

l'unico motivo di ricorso incidentale – dichiaratamente proposto in via condizionata all'accoglimento dell'impugnazione principale – prospetta violazione degli artt. 112, 187, 279 e 421 cod. proc. civ. per aver il Tribunale omissis di pronunciare la cessazione della materia del contendere sull'opposizione agli atti esecutivi conseguente alla ratifica *lite pendente*, ad opera della nuova amministratrice della società, (omissis)

dell'operato del precedente amministratore ed al conferimento di nuova procura a rappresentare la società in giudizio;

nella memoria difensiva depositata in occasione dell'adunanza camerale, il ricorrente principale ha dedotto l'avvenuta esecuzione del provvedimento di rilascio, nelle more dello svolgimento del presente giudizio di legittimità; ne ha inferito la cessazione della materia del contendere sulla opposizione («*non avendo più le parti interesse ad agire*») ed invocato declaratoria in tal senso, con vittoria delle spese di causa, da regolarsi in forza del principio di soccombenza virtuale;

il ricorso principale va dichiarato inammissibile;

le circostanze illustrate nella richiamata memoria, da cui si desume il venir meno per il ricorrente di ogni utilità derivante dall'eventuale accoglimento delle statuizioni invocate nel libello introduttivo, evidenziano una sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso;

come infatti più volte chiarito da questa Corte, l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche nel



momento della decisione, perché è in relazione a quest'ultimo ed alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato (Cass. 11/09/2018, n. 22098; Cass. 08/05/2017, n. 11204; Cass. 21/06/2016, n. 12743; Cass. 25/09/2013, n. 21951);

dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale per difetto sopravvenuto d'interesse, risulta assorbito lo scrutinio del ricorso incidentale, siccome espressamente condizionato;

l'assoluta novità delle questioni giuridiche sottese alle spiegate impugnazioni e l'esito della lite giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

non trova applicazione il disposto dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riferibile esclusivamente alle sole ipotesi di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità del gravame di legittimità e pertanto non suscettibile, per la sua natura *lato sensu* sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass. 29/01/2021, n. 2070; Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28383; Cass. 11/09/2018, n. 22098; Cass. 03/02/2017, n. 3542): per il ricorrente principale, in quanto la declaratoria d'inammissibilità è determinata dalla sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso (Cass. 11/09/2018, n. 22098; Cass. 03/02/2017, n. 3542); per il ricorrente incidentale, in quanto assorbito l'esame dell'impugnazione;

p. q. m.

dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 14 febbraio 2023.

Il Presidente
Franco De Stefano

